



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

DECRETO N. 37 DEL 5 APRILE 2007

Prot. n. 4253

**Oggetto: Legge regionale 13.9.1993, n. 39, art. 19.
Assemblea Generale del Volontariato.
Convocazione.**

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTI la Legge regionale 13.9.1993, n. 39, che disciplina l'attività di volontariato e, in particolare, l'art. 19 che istituisce l'Assemblea Generale del Volontariato;

RITENUTO di dover convocare la 4^a Assemblea Generale del Volontariato e dettare norme per il suo insediamento e per l'ordinato svolgimento dei lavori,

DECRETA

ART. 1) Per il giorno 30.6.2007, presso la Sala "Antonio Pasolini" della Fiera Internazionale della Sardegna, Viale Armando Diaz, Cagliari, è convocata l'Assemblea Generale del Volontariato.

L'Assemblea verrà insediata alle ore 9 e condurrà i propri lavori nel corso della giornata fino alla loro conclusione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i responsabili legali o i loro delegati delle Organizzazioni di Volontariato, anche non iscritte al Registro Generale del Volontariato, operanti nel territorio regionale.

Per "responsabili delle Organizzazioni" devono intendersi i rappresentanti legali delle stesse.

ART. 2) I responsabili delle Organizzazioni che intendano partecipare dovranno far pervenire alla Presidenza della Regione - Direzione Generale – Servizio Affari Generali e Istituzionali, Viale Trento, 69, Cagliari, entro il trentesimo giorno precedente la data di insediamento dell'Assemblea:

- copia autenticata del verbale della loro nomina unitamente a delega formale nel caso di partecipazione non diretta;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti che l'Organizzazione è attualmente operante, con l'indicazione dell'attività in concreto svolta nell'ultimo biennio.

I responsabili delle Organizzazioni non iscritte nel Registro, oltre agli atti sopra indicati, dovranno presentare copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Ai fini della elezione dei quattro rappresentanti nel Comitato di Gestione del Fondo Speciale, le Organizzazioni iscritte nel Registro dovranno far pervenire, entro la data su indicata, una dichiarazione dalla quale risulti l'ambito territoriale interessato dalla propria attività.

I responsabili, o i loro delegati, dovranno presentarsi alla sede fissata per l'Assemblea muniti di valido documento di riconoscimento.

ART. 3) L'Assemblea è insediata dal Presidente della Regione che la presiede fino alla nomina di un Presidente da parte dell'Assemblea medesima; a tal fine, subito dopo l'insediamento, dovranno pervenire al tavolo della Presidenza i nominativi delle persone che si intendono candidare all'incarico di Presidente dell'Assemblea.

I nominativi pervenuti saranno singolarmente sottoposti al gradimento dell'Assemblea che esprimerà la propria volontà per alzata di mano.

Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni di conduzione dei lavori dell'Assemblea, designando uno o più segretari con compiti di verbalizzazione, stabilendo l'ordine di discussione degli argomenti da trattare e sottoponendo all'Assemblea uno schema di regolamento per il proseguo dei lavori formulato anche sulla base delle indicazioni contenute nel modello che sarà approvato con decreto presidenziale.

ART. 4) L'Assemblea effettua proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della legge regionale 13.9.1993, n. 39.

Per politiche sociali si intendono le politiche riguardanti tutti i settori previsti dalla legge regionale n. 39/93.

Obbligatoriamente l'Assemblea dovrà deliberare su:

- 1) la designazione di quattro rappresentanti nel Comitato di Gestione del Fondo Speciale di cui all'art. 15 della legge 11.8.1991, n. 266, (art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale 13.9.1993, n. 39, e art. 45 della legge regionale 23.12.2005, n. 23, come sostituito dall'art. 27, comma 3, della legge regionale 11.5.2006, n. 4);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

La scelta deve ricadere su soggetti appartenenti a Organizzazioni iscritte al Registro Regionale, favorendo la rappresentanza dell'intero territorio regionale. Al fine di garantire la rappresentanza di tutti i settori di attività ricompresi nel Registro, per ciascuno dei quattro settori (sociale, culturale, ambiente e dei diritti civili) dovrà essere designato un rappresentante.

- 2) la designazione di otto rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato nell'Osservatorio Regionale del Volontariato.

Nel corso dell'Assemblea si terrà la Conferenza dei Presidenti dei Coordinamenti per designare quattro rappresentanti dei coordinamenti presenti in almeno tre province della Sardegna in seno all'Osservatorio Regionale del Volontariato

A tal fine il Presidente dell'Assemblea inviterà i Presidenti dei Coordinamenti presenti in almeno tre province a riunirsi separatamente ed in concomitanza della Assemblea per effettuare le designazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale e della data e della sede fissate per l'Assemblea sarà data ampia pubblicità sui maggiori quotidiani sardi con avvisi che varranno quale convocazione degli aventi diritto.

Cagliari, lì 5 aprile 2007

Il Presidente

F.to Renato Soru